



C.N.A.
CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELL'ARTIGIANATO
E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI
GROSSETO

REGOLAMENTO
ATTUATIVO
DELLO STATUTO

Approvato il 20 febbraio 2017

TITOLO 1 - Il Regolamento

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 31 del proprio Statuto, la CNA **Territoriale** di Grosseto si dota di un regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.

Articolo 2

Il regolamento è approvato dalla Direzione **Territoriale** con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione **Territoriale** con la stessa maggioranza.

Articolo 3 - Le norme integrative

Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso.

La Direzione **Territoriale** approverà – non appena emanato dalla Direzione Nazionale – un successivo regolamento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, ai fini della prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA, che andrà ad integrare il presente regolamento.

TITOLO 2 - Gli Organi

Articolo 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum

L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza **Territoriale**. Essa è convocata in prima ed eventualmente in seconda convocazione con preavviso di almeno **sette** giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria dell' **Associazione Territoriale**.

Il Presidente presiede l'Assemblea, coadiuvato dalla Presidenza e dal Direttore Generale, constata il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea stessa e la validità della sua costituzione; propone le modalità di conduzione e regola il dibattito garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea; propone le modalità di votazione delle delibere e degli eventuali emendamenti alle medesime; pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori; può sospendere la seduta, sentita la Presidenza; dichiara la conclusione dei lavori.

L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone, salvo altra modalità adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei presenti. Sono fatte salve le modalità di voto nel procedimento elettorale, per il quale vige la regola del voto segreto, salvo altra modalità adottata con il voto di almeno il **25%** dei presenti.

Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza, anche ai sensi del successivo art.12 o, in seduta pubblica, anche al Direttore Generale.

L'Assemblea deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

La Assemblea deve essere pure convocata dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente più anziano, nei termini del comma precedente, qualora la maggioranza dei componenti la Presidenza, sia venuta a mancare o comunque sia dimissionaria.

Delle decisioni dell'Assemblea viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, o di un suo delegato, che assume il ruolo di Segretario e lo trascrive su apposito libro.

Articolo 4 bis - Individuazione delle articolazioni dei Mestieri

Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese associate, la CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.

Cna Nazionale individua le articolazioni dei Mestieri riconosciute dal sistema e stabilisce l'Unione Nazionale di cui fanno parte.

La CNA Territoriale di Grosseto, valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Territoriale, individua quali mestieri attivare fra quelli riconosciuti a livello nazionale.

La CNA Territoriale di Grosseto può deliberare l'attivazione di altri Mestieri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo l'autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.

I Mestieri, le Unioni sono solo di due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra territoriale e regionale.

Articolo 5 - Assemblea in sede Elettiva

L'Assemblea in sede elettiva, è convocata dalla Direzione Territoriale mediante avviso di convocazione che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria dell'Associazione Territoriale.

La seduta dell'Assemblea elettiva delle cariche provinciali, deve svolgersi nel quarto anno solare successivo a quello in cui si è tenuta la seduta elettiva precedente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Presidenti delle Istanze Zonali, ai Portavoce dei Mestieri, ai Presidenti dei Raggruppamenti di interesse, se costituiti a livello territoriale, al Presidente della Cna Pensionati Territoriale e al Presidente della CNA Professioni di Grosseto, se costituita a livello territoriale, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare nonché

l'indicazione di altro giorno, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, nell'eventualità che la prima vada deserta.

La Direzione Territoriale individua le Istanze Zonali della CNA e nomina il Collegio elettorale.

La Direzione Territoriale indica i rapporti di rappresentatività di ogni singola Istanza Zonale e Mestiere in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea in sede elettiva.

Con la convocazione dell'Assemblea elettiva le Istanze Zonali, ai sensi del successivo art. 8, i Mestieri, ai sensi del successivo art. 6, i Raggruppamenti di interesse, se costituiti e la Cna Pensionati attivano le procedure per l'elezione dei propri componenti l'Assemblea territoriale. Tali procedure si concludono entro e non oltre 20 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea in sede elettiva.

In caso di superamento di tale data, i componenti espressi dai soggetti ritardatari non parteciperanno all'Assemblea elettiva, pur facendo parte dell'Assemblea stessa.

E' compito dei soggetti di cui al terzo comma del presente articolo verificare che i componenti di propria espressione non siano stati eletti ad altro titolo nell'Assemblea e, in tale ipotesi, provvedere alla sua sostituzione.

La Direzione stabilirà le quote di rappresentatività della CNA Pensionati che, in ogni caso, dovrà contare almeno sul 5% della quota elettiva territoriale.

I componenti di diritto dell'Assemblea decadono di diritto e con effetto immediato al cessare dall'incarico per il quale sono membri dell'Assemblea e vengono automaticamente sostituiti. Decadono inoltre di diritto e con effetto immediato qualora non risultino iscritti, con regolare versamento delle quote, alla CNA **Territoriale** o alla CNA Pensionati

Essi, inoltre, decadono o vengono sospesi per effetto di pronuncia del Collegio dei Garanti, in caso di provvedimenti disciplinari adottati a loro carico.

I componenti non di diritto che per qualunque motivo non possano più far parte dell'Assemblea, vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale **ai sensi dello Statuto.**

Le cariche confederali decadono automaticamente al rinnovo delle medesime da parte dell'Assemblea.

Delle decisioni dell'Assemblea in sede elettiva il Direttore Generale, o suo delegato, che assume il ruolo di Segretario, redige e trascrive apposito verbale.

Articolo 6 – Costituzione dei Mestieri e dei Raggruppamenti di interesse

La Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, stabilisce quali Mestieri si costituiscono nel suo territorio, tra quelli previsti dalla CNA Nazionale, in coerenza al numero degli associati componenti il Mestiere.

La Direzione Territoriale, al fine di procedere alla elezione dell'Assemblea Territoriale, stabilisce la rappresentanza complessiva dei Mestieri e dei Raggruppamenti di interesse, calcolata sulla base degli iscritti dell'anno solare precedente a quello dell'Assemblea elettiva.

La Direzione Territoriale, su proposta della Presidenza, stabilisce quali Mestieri procedono all'elezione dei rispettivi Portavoce, in base alla consistenza quali-quantitativa e quali vengono invece nominati.

Il Portavoce di Mestiere può dotarsi di un comitato esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La Direzione Territoriale inoltre stabilisce e definisce quanto sopra anche per i Mestieri che autonomamente decide di costituire e organizzare nel proprio territorio.

Articolo 7 - Candidature Provinciali

a) Requisiti

Ai massimi organi rappresentativi, possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.

In particolare, il Presidente **Territoriale**, dovrà essere scelto tra imprenditori in attività **iscritti all'Associazione** che per almeno 4 anni **abbiano ricoperto incarichi di rilievo (Presidente Territoriale, o membro della Presidenza Territoriale o di Direzione, Presidente di Istanza zonale), all'interno del sistema CNA. La Direzione Territoriale potrà derogare a quanto sopra individuando** personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema associativo.

Sono esclusi dai vertici dell'Associazione quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

In caso di avvio di procedimenti giudiziari per reati dolosi, la Direzione, delibera preliminarmente sulla ammissibilità della candidatura.

b) Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi.

Il Collegio Elettorale è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dalla Direzione Territoriale tra gli associati, che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.

Il Collegio elettorale, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del Direttore Generale della Cna.

Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle proposte avanzate dal Collegio stesso all'Assemblea in sede elettiva.

Il Collegio Elettorale opera collegialmente raccogliendo le candidature collegate ad un Piano strategico di mandato della C.N.A. di Grosseto tramite la sottoscrizione di firme pari ad almeno il 35% (trentacinque per cento) dei componenti dell'Assemblea in sede elettiva.

Il Collegio, nel raccogliere le candidature, opera al fine di ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in sede elettiva anche attraverso consultazioni dirette in forma collegiale con i singoli componenti l'Assemblea medesima.

Qualora non vi fossero candidature, il Collegio, avvalendosi dei risultati delle consultazioni effettuate, può presentare una propria proposta all'Assemblea. Ove non risultasse possibile un'unica candidatura, il Collegio raccoglie le candidature e le sottopone all'Assemblea per la votazione.

I candidati a Presidente Territoriale dovranno presentare il proprio Piano strategico di mandato della C.N.A. di Grosseto almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea Elettiva.

La Presidenza Territoriale è eletta dall'Assemblea su proposta del Collegio Elettorale, sentito il Presidente neoeletto, e non potrà essere composta da più di 5 componenti compreso il Presidente. La Presidenza Territoriale deve essere composta tenendo conto della presenza femminile;

Il Collegio Elettorale, sentito il Presidente neoeletto, elabora altresì la proposta per la composizione della Direzione Territoriale da sottoporre in votazione all'Assemblea. La Direzione Territoriale deve essere composta tenendo conto di tutte le componenti del mondo Cna e non potrà superare 1/3 dei componenti dell'Assemblea ai sensi dell'art.13 comma 2° dello Statuto, compresa la Presidenza Territoriale.

Articolo 8 – Assemblea in sede elettiva delle Istanze Zonali.

Le Assemblee in sede elettiva delle Istanze Zonali sono convocate dal Presidente delle Istanze Zonali con le modalità di cui al precedente art. 5 e con il seguente ordine del giorno:

-elezione del Presidente e della Presidenza della Istanza Zonale;

-elezione dei componenti dell'Assemblea di Zona.

Le Assemblee delle Istanze Zonali per le quali non è istituito l'organo sono convocate dalla Presidenza Territoriale della Cna che provvede anche alla nomina della Presidenza dell'Assemblea in sede elettiva.

Le decisioni dell'Assemblea delle Istanze Zonali sono ritenute valide se assunte in conformità a quanto previsto dall'art. 6 E 2 dello Statuto.

Funge da segretario dell'Assemblea il Coordinatore della Istanza Zonale o da un altro funzionario nominato dalla Presidenza, il quale provvede alla redazione del verbale, che viene trascritto su apposito libro, ed alla compilazione delle schede da consegnare alla Presidenza Territoriale.

Articolo 9 – la Direzione

La Direzione è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza **Territoriale**, con un preavviso di almeno sette giorni dalla data della riunione. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione.

La Direzione, a norma del vigente Statuto, può anche essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve essere in tal caso inoltrata per iscritto al Presidente, il quale provvederà all'espletamento delle formalità previste dal presente articolo.

La Presidenza può, qualora lo ritenga opportuno, inviare con la convocazione materiale preparatorio ed è comunque tenuta, nelle forme opportune, al massimo di informazione preliminare per consentire il migliore espletamento della funzione decisionale.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche

informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria dell'Associazione.

Il Presidente presiede la Direzione, constata il diritto dei presenti a partecipare alle riunioni e la validità della costituzione della Direzione stessa.

In caso di impedimento del Presidente le formalità di convocazione ed i compiti di Presidenza della Direzione verranno svolti dal Vice Presidente Vicario al quale il Presidente potrà altresì delegare l'esercizio di tali funzioni ove lo ritenga per ragioni di opportunità.

Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

La Direzione delibera, di norma, con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 25% dei presenti ed aventi diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera ha ad oggetto questioni riferite a persone. Alla Direzione sono invitati i Presidenti Onorari della Cna Territoriale.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni della Direzione deve essere tempestivamente redatto dal Direttore Generale, o da suo delegato, in qualità di Segretario, che lo trascrive su apposito libro ed è da lui sottoscritto e dal Presidente.

Articolo. 10 La Presidenza

La Presidenza è composta, di norma, da un numero dispari di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a 3 e non superiore a 5. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti la Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art. 12. Se invece, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti la Presidenza, l'intera Presidenza stessa si intenderà decaduta e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per dar luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 5.

La Presidenza è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione, almeno tre giorni prima dalla data stabilita, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi

sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Presidenza ha l'onere di comunicare alla segreteria dell'Associazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.

Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Direttore Generale, o da suo delegato, in qualità di Segretario, che lo trascrive su apposito libro ed è da lui sottoscritto e dal Presidente.

Articolo.11 - Direttore Generale

Al fine di concretizzare la previsione suggerita dall'articolo 16 punto 4) dello Statuto, per l'incarico di Direttore Generale, si indica una durata massima di anni 12 (tre mandati di 4 anni), salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale, con la maggioranza dei 2/3. La norma entra in vigore dalla prima nomina successiva all'approvazione del presente regolamento.

Articolo – 12 Le Deleghe

Il Presidente può attribuire ai Vice Presidenti una o più deleghe inerenti la materia associativa. Tali deleghe dovranno essere svolte, per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture provinciali, d'intesa con il Direttore Generale. **Egli può inoltre attribuire al Vice Presidente la funzione vicaria per i casi di assenza o impedimento. Nel caso in cui il Vice Presidente Vicario non sia nominato, le funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di mandato.**

Il Presidente, all'inizio del suo mandato, su conforme delibera della Presidenza, conferisce con apposito atto ai **Mestieri**, nelle persone dei rispettivi **Portavoce**, i poteri e compiti di cui all'art. 6 lett. A) 10° comma dello Statuto.

Per la revoca di tutte o alcune delle deleghe conferite, il Presidente, richiede alla Direzione, espressa delibera.

Articolo 13 - Decadenza dagli Organi

I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:

- a) perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;
- b) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato
- c) **quando siano stati dichiarati decaduti dalla carica o espulsi dal Collegio dei Garanti.**

In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte consecutive alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea **Territoriale**

Articolo 14- Cessazione del rapporto associativo degli imprenditori col Sistema CNA per espulsione

Il Collegio dei Garanti delibera, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto C.N.A. di Grosseto, nei seguenti casi:

- a) **violazioni dello Statuto, del presente Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni degli organi;**
- b) **mancato versamento dei contributi associativi per un anno.**

Il Collegio dei Garanti determina, secondo criteri e finalità di equità e di ragionevolezza, le sanzioni da applicare ai singoli associati ed ai dirigenti del Sistema CNA di Siena nelle predette ipotesi. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:

- **avvertimento;**
- **richiamo scritto;**
- **sospensione dalla carica, con determinazione del relativo periodo;**
- **decadenza dagli organi;**
- **sospensione del rapporto associativo;**
- **espulsione.**

Alla concreta applicazione delle sanzioni stabilite dal Collegio dei Garanti provvede la Direzione Territoriale la quale può conferire di volta in volta apposito incarico, ai fini della attuazione della decisione, al Presidente Territoriale.

Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è consentito il ricorso al Collegio dei Garanti della C.N.A. Nazionale

Articolo 15 - Cumulo delle cariche e indennità

La carica di Presidente **Territoriale** è incompatibile con quella di Presidente di Comitato comunale, di Presidio Zonale e/ o di Unione provinciale/**Portavoce di Mestiere**. **Nell'affidamento degli incarichi, sia all'interno della Cna Territoriale, sia nel Sistema CNA che in altri enti, istituzioni ed organismi, la Presidenza e la Direzione si attengono al criterio della integrità morale, della competenza, e dell'esperienza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi sulla stessa persona.**

Le indennità relative alle cariche e agli incarichi assunti debbono essere sempre stabilite dalla **Direzione Territoriale**, nel quale la decisione verrà assunta con criteri di trasparenza, esplicitando per i singoli casi l'ammontare complessivo delle indennità percepite.

Art. 16 - Le incompatibilità

I Presidenti dei diversi livelli confederali, i Vicepresidenti, i membri della Presidenza e Direzione, i **Portavoce dei Mestieri**, i dirigenti ed il personale dipendente, a tutti i livelli del sistema CNA, comunicano, ai rispettivi organi di appartenenza, l'assunzione di incarichi in amministrazione pubbliche, agenzie indipendenti, enti, enti pubblici, enti economici di natura pubblica ed a partecipazione pubblica, ovvero in società, pubbliche o private, di rilevante interesse nazionale o comunitario, al fine di consentire la verifica delle compatibilità funzionali ovvero le eventuali situazioni di conflitto di interessi. I dirigenti e dipendenti comunicano ai rispettivi Presidenti gli incarichi loro proposti.

Il collegio dei Garanti competente valuta il comportamento dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che hanno omesso di comunicare tempestivamente l'accettazione dell'incarico, ed applica a richiesta della competente direzione, le sanzioni disciplinari previste nel presente regolamento.

La Direzione, delibera in ordine alla compatibilità degli incarichi assunti e comunicati.

Per effetto della pronuncia negativa della Direzione, colui che ha accettato l'incarico è tenuto a dimettersi da esso, ovvero a rinunciare agli incarichi in CNA.

Nei casi in cui la Direzione, ai sensi dell'art. 13, lett. 1) dello Statuto indichi i rappresentanti dell'Associazione presso gli enti di cui al primo comma del

presente articolo, non è mai configurabile situazione di incompatibilità, e non vi è alcun obbligo di comunicazione.

La presente norma ha effetto dalla sua approvazione e vale per tutti i nuovi incarichi.

Articolo 17 - Il simbolo ed il logo

Le denominazione CNA ed il logo costituito da “Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa “, è di proprietà esclusiva della CNA Nazionale.

L’uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito Regolamento approvato dalla Direzione Nazionale il 7 maggio del 1998 e viene allegato al presente Regolamento.

I membri degli organi a tutti i livelli confederali, nonché i legali rappresentanti o i singoli dirigenti, sono tenuti a comunicare alla Presidenza nazionale l’eventuale uso indebito della denominazione o del logo da parte di terzi, al fine di consentire l’avvio delle necessarie azioni di tutela.

Articolo 18 -Norma di rinvio

Il presente Regolamento è attuativo dello Statuto della C.N.A. Territoriale di Grosseto approvato dall'Assemblea Territoriale nella seduta del [.....].

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.